

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ricezione, verifica, acquisizione dati, riordino, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico anche tramite portale web e di altra documentazione e materiale dell'Automobile Club d'Italia conservati nei propri archivi, detenuti in locazione, presso i Poli di Pomezia e Cisterna di Latina. Procedura di gara di importo superiore alle soglie europee da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG n.

<u>DISCIPLINARE DI GARA</u>	<u>6</u>
<u>PREMESSE</u>	<u>6</u>
<u>1.PIATTAFORMA TELEMATICA</u>	<u>6</u>
<u>1.1.LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE</u>	<u>6</u>
<u>1.2.DOTAZIONI TECNICHE</u>	<u>7</u>
<u>1.3.IDENTIFICAZIONE</u>	<u>7</u>
<u>2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</u>	<u>8</u>
<u>2.1.DOCUMENTI DI GARA</u>	<u>8</u>
<u>2.2.CHIARIMENTI</u>	<u>8</u>
<u>2.3.COMUNICAZIONI</u>	<u>8</u>
<u>3.OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</u>	<u>9</u>
<u>3.1.DURATA</u>	<u>11</u>
<u>3.2.REVISIONE PREZZI</u>	<u>12</u>
<u>3.3.MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE</u>	<u>12</u>
<u>4.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</u>	<u>13</u>
<u>5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</u>	<u>14</u>
<u>6.REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</u>	<u>15</u>
<u>6.1.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE</u>	<u>16</u>
<u>6.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA</u>	<u>16</u>
<u>6.3.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE</u>	<u>16</u>
<u>6.4.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</u>	<u>17</u>
<u>6.5.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI</u>	<u>18</u>
<u>7.AVVALIMENTO</u>	<u>18</u>
<u>8.SUBAPPALTO</u>	<u>19</u>

<u>9.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE</u>	<u>20</u>
<u>10.GARANZIA PROVVISORIA</u>	<u>21</u>
<u>11. [FACOLTATIVO] SOPRALLUOGO</u>	<u>23</u>
<u>12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</u>	<u>24</u>
<u>13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</u>	<u>24</u>
<u>14.SOCCORSO ISTRUTTORIO</u>	<u>26</u>
<u>15.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	<u>27</u>
<u>15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA</u>	<u>27</u>
<u>15.2.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14</u>	<u>30</u>
<u>15.3.DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO</u>	<u>30</u>
<u>15.4.DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</u>	<u>31</u>
<u>16. OFFERTA TECNICA</u>	<u>32</u>
<u>17.OFFERTA ECONOMICA</u>	<u>33</u>
<u>18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</u>	<u>33</u>
<u>18.1.CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</u>	<u>34</u>
<u>18.2.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA</u>	<u>35</u>
<u>18.3.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA</u>	<u>35</u>
<u>18.4.METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI</u>	<u>36</u>
<u>19.COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	<u>36</u>
<u>20.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</u>	<u>37</u>
<u>21.VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	<u>37</u>
<u>22.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</u>	<u>37</u>
<u>23.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</u>	<u>38</u>
<u>22.VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	<u>39</u>
<u>23.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</u>	<u>39</u>
<u>24.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</u>	<u>40</u>
<u>25.CODICE DI COMPORTAMENTO</u>	<u>41</u>

<u>26.ACCESO AGLI ATTI</u>	<u>41</u>
<u>27.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	<u>41</u>
<u>28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	<u>42</u>

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ricezione, verifica, acquisizione dati, riordino, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico anche tramite portale web e di altra documentazione e materiale dell'Automobile Club d'Italia conservati nei propri archivi, detenuti in locazione, presso i Poli di Pomezia e Cisterna di Latina. Procedura di gara di importo superiore alle soglie europee da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 39 del 27 maggio 2025 del Direttore della Direzione Amministrazione e Patrimonio, questa Amministrazione ha deciso di affidare in outsourcing i servizi di ricezione, verifica, acquisizione dati, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico tramite portale web e di altra documentazione e materiale dell'Automobile Club d'Italia presso i propri archivi centralizzati, in locazione, presso i Poli di Pomezia e Cisterna di Latina, mediante la presente procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 36/2023, interamente svolta tramite la piattaforma telematica di ACI accessibile dall'indirizzo www.portaleacquistiaci.it.

L'affidamento avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 d.lgs 36/2023.

La durata del procedimento è prevista in massimo 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è nei locali di Cisterna di Latina (LT) e di Pomezia (RM) - IT14 (Lazio)

CIG ...

CUI S00493410583202500004

Il Responsabile unico del progetto è la dr.ssa Patrizia Borlizzi, pa.borlizzi@aci.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dr.ssa Eleonora Manzionna, e.manzionna@aci.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE. PROFILI GENERALI.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa" per le quali si rinvia al link: https://portaleacquisti.aci.it/attach/Portale_Acquisti_ACI_e_Societa_del_Gruppo_Istruzioni_Registrazione_20190222.pdf;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento scaricabile dal link "Requisiti Minimi di Sistema" disponibile all'indirizzo internet: <https://portaleacquisti.aci.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

a. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

a. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

b. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;

i. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;

i. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA FEDERAZIONE ACI

La procedura si svolgerà mediante l'utilizzo e secondo le modalità previste dalle regole del sistema di e-procurement della Federazione ACI, nel portale <https://portaleacquisti.aci.it>, integrate dalle ulteriori condizioni stabilite nel presente documento.

Per la corretta configurazione dei browser e di altri sistemi operativi è possibile contattare l'Assistenza al numero tel. +39-02124121398 oppure deve inviare alla stessa una richiesta via Web Form, cliccando sul link "Richiedi Assistenza on line", che è presente nella Home Page del Portale.

Tale servizio di Assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

La compatibilità del PC in uso è verificabile cliccando sul link "Requisiti Minimi di Sistema" presente in homepage del Portale.

Per poter presentare la documentazione richiesta, il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID (ex DigitPA), previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000, dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129). Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche";
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4, dell'art. 21, del D. Lgs. n. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

In caso di partecipazione alla gara di RTI/Consorzi/GEIE costituiti o costituendi, l'impresa e/o soggetto indicata/o come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto a dover procedere alla registrazione e dunque abilitato ad operare sul Portale, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, consorzio o G.E.I.E..

Si rammenta che il domicilio eletto per le comunicazioni relative all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 è l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicato in questa fase di Registrazione al Portale.

In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio/G.E.I.E./rete, ciascuna mandante/consorziata esecutrice/impresa raggruppata elegge domicilio all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC della mandataria/Consorzio, indicato in fase di Registrazione al Portale.

È onere del soggetto abilitato al Portale mantenere tempestivamente aggiornati, nella propria area riservata sul Portale, tutti i dati concernenti il suo profilo di registrazione.

Fatta eccezione per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del DGUE, in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio/G.E.I.E./rete il sistema dovrà essere utilizzato dall'impresa designata come capogruppo/Consorzio in qualità di unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a trasmettere telematicamente la documentazione amministrativa richiesta nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dall'impresa capogruppo o consorzio, anche dalle altre Imprese raggruppate o consorziate esecutrici, secondo le modalità descritte nel presente documento e/o nella documentazione di gara (Bando / Disciplinare di gara).

Si specifica che in caso di partecipazione alla presente procedura in RTI/Consorzi/GEIE costituiti o costituendi e/o in caso di avvalimento la compilazione e la trasmissione sul Portale del DGUE elettronico dovrà essere effettuata sia dalla capogruppo che dagli altri soggetti che compongono il Gruppo di Offerta (di seguito i “membri del Gruppo di Offerta”).

Pertanto, si invitano le imprese, ove non ancora registrate ed abilitate al Portale, a perfezionare la propria registrazione e abilitazione quanto prima, onde poter trasmettere la “Risposta” e DGUE elettronico/i entro i termini di presentazione delle offerte riportati nel Bando e nel Disciplinare di gara.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta.

L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel portale, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel portale.

La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Stazione appaltante, anche tramite il gestore della piattaforma, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare; rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali. In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone opportuna comunicazione.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti la registrazione e l'utilizzo del Portale possono avvenire al numero telefonico +39 02 12 41 21 398 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a.a) bando di gara;
- a.b) il presente documento e i suoi allegati di seguito elencati;
- a.c) capitolato tecnico e suoi allegati;
- a.d) schema di offerta tecnica, con allegato modulo per la dichiarazione che, in caso di aggiudicazione del contratto, l'operatore economico si assume l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari o superiore al 30% e a quella femminile una quota pari o superiore al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, fatte salve le priorità derivanti dall'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, e nel rispetto delle Linee Guida di cui al DM 7 dicembre 2023 per le pari opportunità generazionali e di genere.
- a.e) schema di dichiarazione di offerta economica
- a.f) schema di contratto;
- a.g) e-DGUE;
- a.h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa si rinvia al link:
https://portaleacquisti.aci.it/attach/Portale_Acquisti_ACI_e_Societa_del_Gruppo_Istruzioni_Registrazione_20190222.pdf;
- a.i) patto di integrità, predisposto in ottemperanza all'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e quale misura di prevenzione generale trasversale prevista nel PIAO vigente;
- a.j) tabella costi della manodopera (Allegato 1);
- a.k) dichiarazione familiari conviventi (Allegato 2);
- a.l) domanda di partecipazione (Allegato 3);

- a.m) informativa privacy per presa visione (Allegato 4);
- a.n) progetto di assorbimento del personale, inquadramento e trattamento economico (Allegato 5), ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023;
- a.o) indicazioni per rendere la "Dichiarazione di applicazione del CCNL o di CCNL equivalente" (Allegato 6), ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023;
- a.p) fac simile di relazione per giustificazione del prezzo (Allegato 7);
- a.q) "Modalità di redazione della dichiarazione di equivalenza" (Allegato 8), ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 36/2023;
- a.r) fac simile per dichiarazione di avvalimento (Allegato 9);
- a.s) dichiarazione sostitutiva anti pantouflage (Allegato 10)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di Gara e Contratti", inserendo nel motore di ricerca il codice CIG e la Struttura, Direzione Amministrazione e Patrimonio.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione Messaggistica della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla medesima sezione Messaggistica della Piattaforma. Tali risposte costituiscono parte integrante della documentazione di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Tutte le richieste di chiarimento e le relative risposte sono fornite, in forma anonima, a tutti i concorrenti e pubblicate sul sito istituzionale www.aci.it.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 e dagli artt. 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 e s.m.i. o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate designate per l'esecuzione..

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Suddivisione in lotti

Non si procede, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, alla suddivisione in lotti funzionali in quanto tale suddivisione renderebbe eccessivamente onerosa la prestazione con duplicazione di costi fissi e tecnicamente difficoltosa per la sovrapposizione di maestranze.

Oggetto

L'appalto si compone, nel dettaglio, delle prestazioni indicate all'art. 1 del Capitolato tecnico, che dovranno essere rese in conformità a quanto in esso indicato e nello schema di contratto.

Durata

La durata dell'appalto (escluso l'eventuale ricorso alle successive opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione.

Importo a base d'asta

Ai fini della determinazione dell'importo a base, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 41 del d.lgs 36/2023, questa Amministrazione ha tenuto conto di:

- costo della manodopera come di seguito determinato;
- spese per gestione degli archivi;
- costi di infrastruttura di rete con gli operatori di telecomunicazioni;
- costi per macchinari hardware e server di archiviazione dati;
- costi di sicurezza;
- costi di licenza d'uso per software (piattaforma portale web, software di archiviazione e custodia) per numero di utenti che accedono al sistema, almeno 800;
- costi di formazione del personale per l'aggiornamento delle competenze del personale IT;
- entità della materialità da gestire, distinta per tipologia e descritta nella successiva Tabella 1. I volumi in essa indicati sono stati stimati tenuto conto delle prestazioni effettivamente erogate nel periodo intercorso tra il mese di maggio 2021, data di avvio del contratto in corso, e il mese di dicembre 2024 e adeguate sulla base della previsione dei cambiamenti in atto a seguito della digitalizzazione delle formalità del Pubblico Registro Automobilistico:

Tabella 1

Numero di riferimento	Descrizione breve dell'Attività/Servizio	unità di misura	QUANTITA'
-----------------------	--	-----------------	-----------

01	Ricezione ed archiviazione faldoni di fascicoli di pertinenza (Storici) su scaffalatura tradizionale	n° faldoni	70.000
02	Ricezione ed archiviazione fascicoli fuori provincia (FP)	n. fascicoli	15.000
03	Ricezione ed archiviazione su portapallet di faldoni/scatole/volumi	n°pallet	300
04	Consultazione di fascicoli Fuori Provincia archiviati su scaffalatura tradizionale	n° consultazioni	250.000
05	Consultazione di fascicoli di pertinenza archiviati in faldoni su scaffalatura tradizionale	n° consultazioni	100.000
06	Consultazione di fascicoli archiviati in faldoni su scaffalatura portapallet	n° consultazioni	3.000
07	Visure Volumi PRA archiviati su portapallet	n° consultazioni	8.000
08	Consultazione bobine microfilm	n° consultazioni	120.000
09	Scarto atti in Unità di Archiviazione (UdA)	UdA	200.000
10	Eventuale spedizione fascicolo originale una tantum su richiesta degli uffici o delle Autorità	cad	300
11	Prezzo Mensile per compenso esecuzione, a regola d'arte, del servizio di custodia, conservazione, servizio di manutenzione periodica, gestione utenze per garantire le adeguate condizioni ambientali per la corretta conservazione del materiale archiviato	a corpo	36

Tutto ciò premesso, il valore dell'importo a base d'asta è stato determinato in € 2.400.000,00, oltre IVA, per la durata di 36 mesi.

Per le finalità del sistema di classificazione europeo utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti pubblici, i CPV individuati sono i seguenti:

Tabella 2

Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato per la durata triennale
Come da Capitolato: Organizzazione e gestione delle attività di ricezione, archiviazione e consultazione della documentazione di ACI Scarto d'archivio	92512000-3 Servizi di archivi	P	€ 1.600.000,00 (il 67,67% del valore dell'appalto)

Servizio di custodia, conservazione e manutenzione periodica e attivazione gestione delle utenze per la corretta conservazione materiale archiviato			
La gestione informatizzata dei dati relativi a tutte le attività descritte all'art. 1 del Capitolato tecnico. Gli eventuali ed ulteriori servizi connessi ed integrativi indicati espressamente nel contratto e/o offerti dalla Società. Il Portale web dedicato	48613000-8 Gestione elettronica dati	S	€ 800.000,00 (il 33,33% del valore dell'appalto)
A) Importo a base di gara			€ 2.400.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 2.400.000,00

Per il codice CPV: 92512000-3, i codici ATECO sono: 52.10.10 "Magazzini di custodia e deposito per conto terzi" e ATECO: 91.01.00 "Attività di biblioteca e archivi";

Per il codice CPV: 48613000-8, il codice ATECO: 63111 "Elaborazione dati".

In ragione dell'aggiornamento anno 2025 dei codici Ateco da parte dell'Istat, i concorrenti possono indicare il codice equivalente

N.B.: Un'azienda può partecipare con un codice ATECO diverso da quello indicato nel bando di gara, purché l'attività svolta sia effettivamente quella richiesta e che l'impresa sia in grado di fornire la prova di questa capacità.

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha quantificato in **€ 354.000,00 su base annua**, calcolati sulla base dei seguenti elementi: 9 addetti, inquadrati in base al **CCNL TERZIARIO - Sistema Impresa, cod. INPS "413"**¹ che rappresenta, per il settore merceologico di riferimento, uno dei CCNL più applicati. Si rinvia alla Tabella di calcolo del costo della manodopera allegata [All. n. 1].

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché l'attività si svolge interamente fuori dai locali di ACI

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

La partecipazione delle piccole e medie imprese è garantita attraverso le modalità di aggregazione degli operatori economici e gli istituti del subappalto e dell'avvalimento di seguito disciplinati.

3.1. REVISIONE PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire², ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. Tale clausola ha lo scopo di

¹ in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 al Codice.

² Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 209/2024.

mantenere l'equilibrio economico del contratto di fronte alle dinamiche inflattive o deflattive dei mercati e pertanto opera entro i limiti previsti dalla normativa e secondo gli indici ufficiali.

Tenuto conto delle previsioni di cui all'allegato II.2 bis al Codice dei contratti, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, l'indice di riferimento è dato dagli indici delle retribuzioni contrattuali orarie del contratto **CCNL TERZIARIO - Sistema Impresa** e per settore economico codice ATECO n. 52.10.10, 91.01.00 e 63111 .

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: il presente appalto contratto include la facoltà per ACI di procedere all'affidamento di **nuovi servizi analoghi** all'oggetto del contratto principale.

Questa opzione consente, *entro il triennio successivo alla data di stipula del contratto*, di affidare direttamente all'aggiudicatario attuale la ripetizione di uno o più dei servizi già acquisiti. Tale possibilità è esercitabile a condizione che:

- I nuovi servizi siano realmente analoghi a quelli oggetto dell'appalto originario, mantenendo quindi la stessa natura e funzionalità.
- L'importo complessivo dei servizi analoghi affidati non superi il 50% dell'importo del contratto originario.
- Venga effettuata una preventiva verifica della congruità dell'offerta dell'aggiudicatario, assicurando che le condizioni economiche siano eque e vantaggiose per l'Amministrazione, in linea con i prezzi di mercato.

Affidamento di servizi supplementari, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b), del Codice: ACI ha la facoltà di procedere all'affidamento di servizi supplementari a quelli oggetto di affidamento se si verificano *congiuntamente* le seguenti condizioni:

1. **Necessità Imprevista:** I servizi supplementari sono divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista. Questo significa che la necessità di tali servizi non poteva essere ragionevolmente anticipata dall'Amministrazione al momento della stesura del bando di gara. L'imprevisto deve essere oggettivo e documentabile.
2. **Impossibilità di separazione:** I servizi supplementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dal contratto principale senza gravi inconvenienti per l'Amministrazione. In altre parole, affidarli a un diverso operatore comporterebbe problemi significativi di compatibilità, interoperabilità, continuità operativa o costi sproporzionati.
3. **Aumento Limitato del Valore:** L'importo complessivo dei servizi supplementari non deve superare il 50% del valore del contratto iniziale. Superato questo tetto, è obbligatorio procedere con una nuova gara.

Questi importi non saranno considerati nella stima iniziale del valore dell'appalto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice per imprevedibilità: fatta salva la clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del d.lgs 36/2023 (menzionata nel paragrafo precedente), ACI può modificare il contratto senza una nuova

procedura di affidamento. Ciò è possibile se l'aumento di prezzo, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 120, non eccede il 50% del valore iniziale e rientra nelle seguenti casistiche:

- Incremento dei costi unitari dovuto a nuove disposizioni legislative o regolamentari, o a provvedimenti di autorità/enti preposti.
- Eventi naturali straordinari e imprevedibili o casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento.
- Difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche o simili, non prevedibili in base alle conoscenze tecnico-scientifiche al momento della progettazione.

Questi importi non saranno considerati nella stima iniziale del valore dell'appalto. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

Clausola di rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 9 del Codice: Il presente contratto include una clausola di rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 9 del Codice dei Contratti Pubblici, pensata per preservare l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto in situazioni eccezionali.

In caso di sopravvenienza di eventi straordinari e imprevedibili, cioè rischi non rientranti nella normale alea di mercato, che incidano in modo rilevante sull'equilibrio economico del contratto, le parti si impegnano a rinegoziare in buona fede le condizioni contrattuali. L'obiettivo è garantire la stabilità e la sostenibilità dell'appalto.

Processo di Attivazione:

L'attivazione di questa clausola richiede che l'Appaltatore comunichi tempestivamente ad ACI la sopravvenienza di tali eventi. La comunicazione dovrà essere corredata da documentazione che comprovi in maniera chiara e dettagliata l'incidenza di questi eventi sull'equilibrio economico del contratto.

ACI si impegna a valutare con la massima celerità la documentazione presentata e a negoziare in buona fede con l'Appaltatore per raggiungere un accordo sulle nuove condizioni contrattuali. In caso di mancato accordo, le parti potranno ricorrere ai mezzi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, come l'arbitrato.

Aspetti Soggetti a Rinegoziazione (Esempi non esclusivi):

La rinegoziazione potrà riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti aspetti:

- Aumento significativo dei costi: Adeguamento del prezzo o della durata del contratto in caso di aumenti dei costi di materiali o manodopera che superino significativamente le normali fluttuazioni di mercato.
- Interruzione o ritardo del servizio: Proroga dei termini di consegna o riduzione del corrispettivo qualora l'esecuzione del servizio subisca interruzioni o ritardi per cause non imputabili all'Appaltatore.
- Modifiche sostanziali al progetto: Adeguamento del prezzo o della durata del contratto in presenza di modifiche sostanziali al progetto, preventivamente concordate tra le parti.

- Flessione del valore del contratto: Possibile rinegoziazione qualora il valore del contratto subisca una flessione superiore al 20% del suo importo iniziale.

Questa opzione di rinegoziazione è prevista nella misura massima del 20% del valore iniziale del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: ACI si riserva la facoltà di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo operatore economico durante l'esecuzione del contratto. Questa possibilità è esercitabile solo nei casi specifici e tassativi previsti dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, la sostituzione è ammessa quando all'aggiudicatario subentra un altro operatore economico a seguito di:

- Morte o insolvenza dell'aggiudicatario iniziale.
- Ristrutturazioni societarie (es. fusioni, acquisizioni, scissioni) che comportino una successione nei rapporti contrattuali pendenti.

È fondamentale che il nuovo contraente soddisfi i criteri di selezione iniziali stabiliti per la gara. Inoltre, la sostituzione non deve implicare ulteriori modifiche sostanziali al contratto originario e non deve essere finalizzata ad eludere l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Resta salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice, che disciplina le cause di esclusione.

Il **valore globale stimato** sul triennio dell'appalto è pari ad € **4.560.000,00**, oltre IVA, così calcolato:

Tabella 3

importo a base d'asta nel triennio	€ 2.400.000,00, oltre IVA
Importo per clausola revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 d. 36/2023	€ 480.000,00, oltre IVA
Importo per servizi analoghi, ai sensi dell'art. 76, co. 6, d. 36/2023	€ 1.200.000,00 oltre IVA
Clausola di rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 9 del Codice	€ 480.000,00, oltre IVA
Importo complessivo stimato complessivo	€ 4.560.000,00, oltre IVA

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di

cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre³.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro massimo 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a.i.a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- a.i.b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- a.i.c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

³ Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs. 209/2024

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE.), ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Le cause di esclusione di cui all'art. 98 sono valutate dalla stazione appaltante.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, per le quali operano le specifiche disposizioni di cui all'art. 95, comma 2, e art. 96, comma 4, del Codice, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità di ACI e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e del DM 7 dicembre 2023.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante in relazione ad un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021, come richiamato dall'art. 102, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dal DM 7 dicembre 2023, ove disponibili, ovvero richiedendo la documentazione probatoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12. .

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

NB L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento

Per tale requisito non è ammesso il ricorso ad avvalimento (Art. 104 del d.lgs 36/2023).

b) possesso della **certificazione UNI EN ISO 9001** o altra equivalente, in corso di validità, per le attività di archiviazione conservazione cartacea, informatica ed ottica e per la gestione informatizzata di documenti e dati (IAF: 31, 33, 35), rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione di copia conforme della certificazione stessa in corso di validità corredata di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P.R. n. 445 /2000 e copia documento di identità di colui che rilascia la dichiarazione e presenta l'offerta oppure mediante inserimento nel FVOE.

Per tale requisito è ammesso il ricorso ad avvalimento.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura⁴ pari ad € 4.800.000,00, IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

⁴ Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 32 del d.lgs. 209/2024

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Per tale requisito è ammesso il ricorso ad avvalimento.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di **servizi analoghi a quello oggetto di affidamento**, svolti a regola d'arte e senza rilievi, di importo complessivo non inferiore a € 4.000.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per tale requisito è ammesso il ricorso ad avvalimento.

- b) Possesso della **certificazione UNI EN ISO/IEC 27001** o altra equivalente, in corso di validità, per la gestione della sicurezza dei dati per le attività di archiviazione cartacea, informatica ed ottica e per la gestione informatizzata di documenti e dati (IAF: 31, 33, 35), rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione di copia conforme della certificazione stessa in corso di validità corredata di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P.R. n. 445 /2000 e copia documento di identità di colui che rilascia la dichiarazione e presenta l'offerta oppure mediante inserimento nel FVOE..

Per tale requisito è ammesso il ricorso ad avvalimento.

- c) Possesso della **certificazione UNI EN ISO 14001** o altra equivalente, in corso di validità, che attesta che un'organizzazione ha implementato un sistema di gestione ambientale efficace per controllare l'impatto delle proprie attività sull'ambiente. In sostanza, questa certificazione dimostra l'impegno dell'organizzazione a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, a rispettare le normative ambientali e a prevenire l'inquinamento nell'ambito delle attività di archiviazione cartacea, informatica ed ottica e per la gestione informatizzata di documenti e dati (IAF: 31, 33, 35), rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento

firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione di copia conforme della certificazione stessa in corso di validità corredata di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P.R. n. 445 /2000 e copia documento di identità di colui che rilascia la dichiarazione e presenta l'offerta oppure mediante inserimento nel FVOE.

Per tale requisito è ammesso il ricorso ad avvalimento.

- d) Possesso di un **Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione** secondo le norme **ISO 37001** o equivalente, in corso di validità, nell'ambito delle attività di archiviazione cartacea, informatica ed ottica e per la gestione informatizzata di documenti e dati attraverso l'utilizzo di Sistemi IT (IAF: 31, 33, 35), rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione di copia conforme della certificazione stessa in corso di validità corredata di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P.R. n. 445 /2000 e copia documento di identità di colui che rilascia la dichiarazione e presenta l'offerta oppure mediante inserimento nel FVOE..

Per tale requisito è ammesso il ricorso ad avvalimento.

- e) Ai fini dell'esecuzione del contratto e non di partecipazione, l'aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso di un **Sistema di Gestione per l'energia** secondo le norme **ISO 50001** o equivalente, in corso di validità, per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento (IAF: 31, 33, 35) - rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La comprova di tale requisito è fornita, ai fini dell'ammissione **alla stipula del contratto**, mediante produzione di copia conforme della certificazione stessa in corso di validità corredata di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P.R. n. 445 /2000 e copia documento di identità di colui che rilascia la dichiarazione e presenta l'offerta oppure mediante inserimento nel FVOE.

Per tale requisito è ammesso il ricorso ad avvalimento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo al possesso della **certificazione UNI EN ISO 9001** di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. La mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria, comunque non inferiore al 40%, e le mandanti la restante percentuale, ciascuna comunque non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 100, comma 8, D.Lgs. 36/2023

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei **servizi analoghi a quello oggetto di affidamento** di cui al precedente punto REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria, comunque non inferiore al 40%, e le mandanti la restante percentuale, ciascuna comunque non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 100, comma 8, D.Lgs. 36/2023.
- b) Il requisito relativo a possesso della **certificazione UNI EN ISO/IEC 27001** di cui al punto REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE deve essere soddisfatto da almeno uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.
- c) Il requisito relativo a possesso della **certificazione UNI EN ISO 14001** di cui al punto REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE deve essere soddisfatto da almeno uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.
- d) Il requisito relativo a possesso di un **Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione** secondo le norme **UNI EN ISO 37001** di cui al punto REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE deve essere soddisfatto da almeno uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.

- e) Il requisito relativo al possesso, ai fini della fase esecutiva dell'affidamento, di un **Sistema di Gestione per l'Energia** secondo le norme **UNI EN ISO 50001**⁵ o equivalente di cui al punto REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE deve essere soddisfatto da almeno uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento stesso.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo al possesso della **certificazione UNI EN ISO 9001** di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE deve essere posseduto dal consorzio e/o dai consorziati indicati come esecutori, a condizione che il sistema qualità del consorzio o delle consorziate esecutrici copra le prestazioni oggetto di appalto.

Per i Requisiti di capacità economica e finanziaria e i Requisiti di capacità tecnica e professionale:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio⁶ nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un

⁵ tradotta nella sua versione italiana nella UNI CEI EN ISO 50001.

⁶ Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs. 209/2024

requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile⁷.

Ai sensi dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs 14/2019), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio..

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione dettagliata delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente **sostituisce l'ausiliario entro un termine perentorio non inferiore a 7 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il

⁷ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 209/2024

comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'**esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento⁸ come previsto dall'art. 119, comma 4, come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del d.lgs 36/2023, **le prestazioni oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto**: in particolar modo tutte quelle inerenti alla Presa in carico dell'archivio di deposito e all'Organizzazione e gestione fisica e logistica dell'archivio, per ragioni di sicurezza fisica e di accesso a dati sensibili, e pertanto considerate attività principali e critiche

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di richiesta di ricorso al subappalto, per la sua attivazione, in corso di esecuzione, è necessario che l'appaltatore chieda alla Stazione Appaltante l'autorizzazione: l'appaltatore non può semplicemente cedere parte dell'appalto senza tale autorizzazione.

Termini per il rilascio dell'autorizzazione:

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 30 giorni, ma può essere prorogato una volta per giustificati motivi. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'appalto o di importo inferiore a 100.000,00 €, il termine si riduce a 15 giorni.

Conseguenze della mancata autorizzazione:

La mancata richiesta di autorizzazione o il mancato rilascio della stessa determinano la nullità del contratto di subappalto.

Responsabilità solidale:

Il contraente principale (appaltatore) e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del subappalto.

⁸ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 41 del d.lgs. 209/2024

Documentazione richiesta:

Per richiedere l'autorizzazione al subappalto, è necessario presentare la domanda di autorizzazione, la dichiarazione del subappaltatore sul possesso dei requisiti generali e speciali, il contratto di subappalto, eventuali attestazioni di qualificazione del subappaltatore e la comunicazione della titolarità effettiva del subappaltatore.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella Tabella costi della manodopera (Allegato n. 1) e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, :

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile (età inferiore ai 36 anni)
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Dette quote, come previsto nella decisione di contrarre nr. 39 del 27 maggio 2025 sopra richiamata, tengono conto tuttavia della necessità di adempimento all'obbligo di assicurare la stabilità occupazionale del personale dell'appaltatore uscente. Pertanto si devono attivare solo in ordine al numero complessivo di nuove assunzioni, ove necessario, da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto.

Per il corretto adempimento dei suddetti obblighi si rinvia alla Linee guida del Dipartimento per le Pari Opportunità (DM 7 dicembre 2023) volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici. (GU Serie Generale n.173 del 26-07-2023) della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia, approvate con decreto del 30 giugno 2023.

In questa sede, inoltre, si evidenzia quanto segue.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria

o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Le imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquantuno dipendenti dovranno produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità'.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione della gara.

Per la predisposizione del rapporto le aziende utilizzano la piattaforma «*equalmonitor*» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui accedono con le proprie credenziali: <https://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor>

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma alla segnalazione all'Autorità con conseguente esclusione all'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti pubblici, ai sensi delle Linee Guida vigenti.

Per le sanzioni si veda il comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione di detto obbligo determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento (v. comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice).

Al suddetto obbligo si aggiunge quello già previsto, in via generale, dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità'.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a € 48.000,00 [ossia il 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice]. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato ad ACI presso l'Istituto di credito BNL Ag. n. 11 ROMA IBAN IT81O0100503211000000200004 - causale *"cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ricezione, verifica, acquisizione dati, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico tramite portale web e di altra documentazione e materiale dell'Automobile Club d'Italia presso i propri archivi centralizzati, in locazione, presso i Poli di Pomezia e Cisterna di Latina. Procedura di gara di importo superiore alle soglie europee da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG "*

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID⁹.

La fideiussione deve:

- 1.a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 1.b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

⁹ Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. 209/2024

- 1.c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 (Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023);
- 1.d) avere validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 1.e) prevedere espressamente:
 - 1.e.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 1.e.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 1.e.3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente¹⁰;
- d. Riduzione del 5 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

¹⁰ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. 209/2024

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui locali di Cisterna di Latina e di Pomezia **non è obbligatorio, ma è funzionale** ad una valutazione delle condizioni di archiviazione della documentazione, delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e consultazione della documentazione al fine della formulazione di un'offerta consapevole e attendibile.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato **entro il mese di giugno 2025 solo nei giorni e negli orari che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante, in ragione del fatto che durante i sopralluoghi il servizio di consultazione viene sospeso per il PRA. Pertanto si invitano tutti i concorrenti ad organizzarsi per la sua effettuazione.**

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite la Piattaforma alla Sezione "Messaggi" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata alla sua effettuazione.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a € 350,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante *"Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025"* pubblicata al seguente link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/11/25A02191/sg>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente

link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.07.2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.

I documenti sulla piattaforma devono essere caricati in PDF/A (PDF for Archiving).

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica,

di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e

femminile di cui all'articolo REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio, in ragione del caso specifico, è assegnato al concorrente un termine massimo di 10 giorni e non inferiore a 5, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel **termine assegnato dalla Stazione Appaltante, che non potrà essere** superiore a 10 giorni e non inferiore a 5, in ragione del caso di specie. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del dlgs 36/2023 **sono inammissibili** le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma di eprocurement di ACI per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI;
- 7) capitolato tecnico e suoi allegati, firmati per accettazione
- 8) schema di contratto, firmato per accettazione;

- 9) patto di integrità, predisposto in ottemperanza all'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 quale misura di prevenzione generale trasversale prevista nel PIAO vigente;
- 10) documentazione ai fini della verifica antimafia: dichiarazione familiari conviventi
- 11) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 12) attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 13) attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 3

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all'articolo 95 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023¹¹;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

di adottare un Sistema di Gestione per l'energia secondo le norme UNI EN ISO 500018 o equivalente;

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

¹¹ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 209/2024

di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;

di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali per le risorse non assunte a seguito di applicazione della clausola sociale;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di Ente adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Consiglio Generale del 20 febbraio 2014 ed aggiornato con Delibera Consiglio Generale del 24 gennaio 2024, reperibile all'indirizzo link:

https://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archiviofile/aci/Altri_contenuti/dati_ulteriori/Monitoraggio%20dei%20Contratti%20ICT/Codice%20di%20comportamento_SITO.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di accettare il Patto di integrità, approvato con delibera accessibile al seguente link: https://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio5_modulistica_015.html;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'Allegata Informativa Privacy.

Inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare ad ACI la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - 1.1.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - 1.1.1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

1.1.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B](#) e al [Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82](#).

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E DELL'ART. 95 DEL D.LGS 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1.1) la dichiarazione di avvalimento;
- 1.2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale¹².

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

¹² Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 209/2024

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - a.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - a.1.c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella busta digitale della Piattaforma di e-procurement secondo le seguenti modalità:

- a) **a pena di esclusione**, una **relazione** che contiene una **proposta tecnico-organizzativa** che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella Tabella n. 4 di cui al successivo punto CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione della sua offerta tecnica, secondo il facsimile allegato contenente l'indice richiesto per la relazione. La relazione non deve superare le 30 pagine fronte/retro, formato A4, redatta con il carattere Arial 11, interlinea singola, fronte/retro. E' tollerata un'eccedenza del 20% del numero delle pagine, ma in caso di superamento, le pagine successive non verranno esaminate ;

- b) in caso di **avvalimento premiale, contratto di avvalimento**;
- c) **a pena di esclusione, il Progetto di Assorbimento** (secondo il Facsimile Allegato) atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.
- d) **a pena di esclusione** la “**Dichiarazione di applicazione del CCNL o di CCNL equivalente**” secondo il facsimile
- e) **a pena di esclusione, la dichiarazione di impegno ad assumersi l'obbligo**, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'**occupazione giovanile** una quota almeno del 30% **e a quella femminile** una quota almeno del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE;

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate per l'esecuzione del servizio e le mansioni da esse svolte.

L'operatore economico **allega, altresì, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico¹³. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 36/2023.

17. OFFERTA ECONOMICA

La busta digitale economica dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello Allegato al presente Disciplinare di gara “Dichiarazione di Offerta Economica” che si compone dei seguenti elementi di dettaglio:

- il modulo è composto di sette colonne; nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle singole prestazioni dell'appalto, nella seconda colonna la descrizione delle varie voci, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo presunto per ogni voce;
- l'operatore concorrente dovrà riportare, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offre per ogni voce, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e nella settima colonna i prodotti dei quantitativi riportati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta;

¹³ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 209/2024

- nell'ultima riga dovrà essere indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara.

Nell'Offerta economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre **con due cifre decimali** dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca importi con un numero maggiore di decimali, si procederà automaticamente al troncamento delle cifre decimali successive alla seconda, senza procedere ad arrotondamento.

Ciascun prezzo deve essere indicato in cifre e lettere. In caso di discordanza prevalgono le lettere.

In caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato in piattaforma e l'importo complessivo indicato nel modulo di offerta economica, prevale l'importo indicato in piattaforma.

Il prezzo globale offerto è dato dalla sommatoria dei valori indicati nella settima colonna. Ai fini dell'assegnazione dei punteggi e dell'aggiudicazione della gara, saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta di € 2.400.000,00.

Il prezzo complessivo offerto è comprensivo di qualsiasi onere ed obbligo connesso al servizio oggetto dell'appalto.

L'offerta economica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno a mantenere l'offerta proposta per tutta la durata contrattuale.

L'offerta economica, a pena di esclusione:

- deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo n.15.1.
- stima dei costi aziendali interni relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (che sono un di cui del prezzo offerto);
- stima dei costi della manodopera, (che sono un di cui del prezzo offerto).

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice **i costi della manodopera** indicati al punto OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del presente disciplinare **non sono ribassabili**. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Inoltre, a fini collaborativi, ma non obbligatori, il concorrente inserisce nella busta digitale economica la relazione contenente la giustificazione del prezzo offerto secondo il facsimile Allegato 7.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

Il servizio verrà affidato al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, conseguente alla somma dei punteggi riparametrati, assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Il punteggio complessivo risulterà dalla seguente sommatoria:

$P(C) = PE + PT$ dove:

$P(C)$ = Punteggio complessivo attribuito all'offerta considerata (al massimo punti 100)

PE = Punteggio attribuito all'Offerta Economica (al massimo punti 10)

PT = Punteggio attribuito all'Offerta Tecnica (al massimo punti 90).

In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 18.1- criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica				
CRITERIO	DESCRIZIONE	Punt. D	Punt. Q	Punt. T
CRITERIO A Max punti 30	ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEL SERVIZIO			
<u>Subcriterio A1</u> Soluzione organizzativa, anche con riferimento ai profili professionali e alle capacità tecniche degli addetti al servizio, alle attrezzature possedute, proposta per l'intero processo lavorativo di gestione della documentazione ACI.	Verrà valutato il livello di analisi e comprensione della proposta rispetto al contesto procedurale e funzionale descritto nel capitolato tecnico, nonché l'adeguatezza dei processi e la qualità delle risorse professionali e hardware e software impiegate per assicurare la gestione e l'organizzazione dei depositi archivistici e l'erogazione del servizio di ricezione, allocazione, archiviazione e catalogazione della documentazione ACI, nonché delle proposte innovative in campo tecnologico in relazione all'attività di gestione documentale.	10		
<u>Subcriterio A2</u> Soluzione organizzativa proposta per l'erogazione del servizio di consultazione della documentazione ACI (faldoni, fascicoli fuori provincia materiale storico ecc.) con particolare riferimento alle metodologie ed ai sistemi tecnologici/informatici utilizzati ed alla fruibilità del Portale web e degli output prodotti	Verrà valutata la funzionalità del Sistema che la Società metterà a disposizione con particolare riguardo alle modalità di profilazione adottate per consultare l'evasione della richiesta via web e la reportistica, della facilità di uso da parte degli utenti, delle misure previste per assicurare la continuità dell'accesso e dell'utilizzo.	10		
<u>Subcriterio A3</u> Soluzione organizzativa proposta per la custodia di dati anche sensibili ed a tutela della segretezza di tutta la documentazione interessata.	Metodologie impiegate a tutela della riservatezza, per la custodia di dati anche sensibili ed a tutela della segretezza di tutta la documentazione interessata.	10		

CRITERIO B Max punti 30	OFFERTA MIGLIORATIVA RISPETTO AI TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO INDICATI NEL CAPITOLATO TECNICO			
Subcriterio B1 Ricezione ed archiviazione faldoni di fascicoli di pertinenza (Storici), spunta, riordino e inserimento della materialità su scaffalatura tradizionale.	ricezione, scarico, controllo di congruenza tra faldoni spediti dal PRA e quelli consegnati dallo spedizioniere con comunicazione di riscontro all'Ente, da eseguirsi entro _____ giorni lavorativi dalla ricezione.		3	
	acquisizione, verifica e riscontro dei faldoni effettivamente pervenuti con quanto indicato negli elenchi riepilogativi cartacei con invio riscontro dettagliato all'UT, da eseguirsi entro _____ giorni lavorativi dalla ricezione.			
	allocazione faldoni su scaffalatura tradizionale, spunta ed inserimento documentazione, comprensivo di aggiornamento sistema informatico con coordinate geografiche, da eseguirsi entro _____ giorni lavorativi dalla ricezione.			
Subcriterio B2 Ricezione ed archiviazione di fascicoli Fuori Provincia (FP), spunta, riordino e inserimento della materialità su scaffalatura tradizionale.	ricezione, scarico, controllo di congruenza tra fascicoli spediti dal PRA e quelli consegnati dallo spedizioniere con comunicazione di riscontro all'Ente, da eseguirsi entro _____ giorni lavorativi dalla data in cui sono stati ricevuti;		4	
	acquisizione, verifica e riscontro dei fascicoli effettivamente pervenuti con quanto indicato nelle liste analitiche riepilogative cartacee con invio riscontro dettagliato all'UT, da eseguirsi entro _____ giorni lavorativi			
	inscatolamento, allocazione faldoni su scaffalatura tradizionale, spunta ed inserimento documentazione, comprensivo di aggiornamento sistema informatico con coordinate geografiche, da eseguirsi entro _____ giorni lavorativi dalla ricezione del materiale.			

Subcriterio B3 Ricezione ed archiviazione su portapallet di faldoni/scatole/volumi/registri progressivi.	ricezione, scarico, controllo di congruenza tra bancali di scatole/faldoni/volumi spediti dal PRA e quelli consegnati dallo spedizioniere con comunicazione di riscontro all'Ente, da eseguirsi entro ____ giorni lavorativi ;		3	
	allocazione su scaffalatura portapallet comprensivo di aggiornamento sistema informatico con coordinate geografiche, da eseguirsi entro ____giorni lavorativi dalla ricezione del materiale.			
Subcriterio B4 Consultazione di fascicoli Fuori Provincia archiviati su scaffalatura tradizionale.	ricerca del fascicolo, estrazione, eventuale digitalizzazione, inoltre, da eseguirsi entro ____ minuti.		4	
Subcriterio B5 Consultazione di fascicoli di pertinenza archiviati in faldoni su scaffalatura tradizionale	ricerca del fascicolo, estrazione, eventuale digitalizzazione, inoltre, da eseguirsi entro ____ minuti ;		4	
Subcriterio B6 Consultazione di fascicoli archiviati in faldoni su scaffalatura portapallet.	ricerca del fascicolo, estrazione, eventuale digitalizzazione, inoltre, da eseguirsi entro ____minuti ; reiscatolamento ed aggiornamento nel sistema informatico		4	
Subcriterio B7 Visure Volumi PRA archiviati su porta pallet.	ricerca dei documenti, volume, estrazione, digitalizzazione, inoltre, da eseguirsi entro ____ore , reinserimento ed aggiornamento sistema informatico;		4	
Subcriterio B8 Consultazione bobine microfilm	ricerca della bobina, estrazione, digitalizzazione, inoltre, da eseguirsi entro ____ minuti , ricollocazione nelle cassettiere ed aggiornamento sistema informatico;		4	

CRITERIO C Max punti 20	SISTEMA INFORMATICO			
Subcriterio C1 Descrizione della piattaforma web	Verrà valutato il livello di adeguatezza funzionale del sistema informatico offerto (piattaforma web, connettività, infrastruttura IT).	10		

Subcriterio C2 Descrizione dei sistemi di sicurezza informatica utilizzati nella piattaforma web.	Verrà valutata la qualità dei sistemi di sicurezza e le politiche di Security (Business Continuity, Disaster Recovery, Privacy, Application Security, Endpoint Security).	10		
---	---	----	--	--

CRITERIO D Max punti 3	QUALITA' DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL REFERENTE DESIGNATO			
Qualità del Profilo Professionale del Referente Designato	L'offerente dovrà specificare l'esperienza maturata dal proprio referente del servizio nell'ambito della custodia e della gestione informatica degli archivi documentali risultanti dal proprio curriculum. Il punteggio massimo è così attribuito per ciascun anno di esperienza:			3
	oltre otto anni = punti 3			
	da 6 a 8 anni = punti 2			
	da 3 a 6 anni = punti 1			
	inferiore a 3 punti = punti 0			
	Ai fini del computo di un anno sarà considerato un periodo superiore a sei mesi.			

CRITERIO E Max punti 2	POSSESSO CERTIFICAZIONI			
Possesso certificazione della Parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16.3.2022	In caso di possesso della certificazione sarà attribuito un punteggio pari a 2. (Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva verrà assegnato il punteggio al RTI, consorzio ecc, nel complesso – E' ammesso il possesso della certificazione in avvalimento. In caso di mancanza della certificazione il punteggio attribuito sarà pari a 0.			2

CRITERIO F Max punti 5	SERVIZI AGGIUNTIVI			
Servizi Aggiuntivi	Saranno valutate proposte inerenti a servizi di dematerializzazione di archivi cartacei con scansione, indicizzazione, creazione di metadati e conservazione digitale dei documenti.	5		
	TOTALE	55	30	5

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Metodo per il calcolo dei punteggi discrezionali

Con riferimento ai suddetti elementi di valutazione dell'offerta tecnica, i n.3 criteri discrezionali qualitativi A, C, F, potranno raggiungere complessivamente il valore massimo di 55 punti rispetto ai 90 previsti per la totalità dell'offerta tecnica.

Tali elementi discrezionali saranno valutati, per ciascun concorrente, da una Commissione giudicatrice all'uopo nominata.

Ciascun Commissario attribuirà un giudizio sintetico ad ogni elemento discrezionale, corrispondente automaticamente ai coefficienti numerici variabili tra zero ed 1 di seguito indicati.

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punti tecnici sono previsti i seguenti 6 livelli di valutazione nell'ambito dei quali sarà individuato il valore del coefficiente (V) che esprime il livello di aderenza di ciascun criterio ai requisiti di offerta.

Tabella 18.2

Valutazione	Descrizione	Coefficiente attribuito (V)
Ottimo	Proposta che oltre a corrispondere pienamente alle indicazioni ed ai requisiti richiesti con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta, presenta apprezzabili soluzioni di miglioramento del servizio e di efficacia e qualità dello stesso.	1,00
Buono	Proposta rispondente in pieno alle indicazioni ed ai requisiti richiesti con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta	0,80
Sufficiente	Proposta in linea con gli standard minimi dei requisiti richiesti con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta	0,60
Insufficiente	Proposta solo in parte rispondente alle indicazioni ed ai requisiti richiesti con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta.	0,40

Inadeguato	Proposta carente, scarsamente adeguata alle indicazioni ed ai requisiti richiesti con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta	0,20
Assente/non trattato	Il requisito non è stato trattato	0,00

Ultimata la fase di attribuzione dei suddetti giudizi, la Commissione procede alla redazione dell'apposito verbale. Successivamente si determinerà **la media dei coefficienti** espressi dai Commissari, per ciascuno dei sub-criteri (A1), (A2), (A3), (C1) e (C2) e per il criterio discrezionale (F).

Se l'offerente che avrà ottenuto la media migliore ($\max(V_{med})$), per un determinato sub-criterio o criterio, non raggiunge il valore di 1, si procede alla riparametrazione dei coefficienti dividendo il valore medio del coefficiente (V_{med}) di ciascuna offerta per il migliore valore medio del coefficiente attribuito ($\max(V_{med})$) per quel sub-criterio o criterio, in questo modo verrà assegnato il coefficiente uno all'offerente che avrà ottenuto la media migliore e agli altri un coefficiente proporzionale in base al valore medio ottenuto, il tutto si sintetizza con la seguente formula:

$$(V_i) = (V_{med}) : \max(V_{med})$$

V_i = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Si otterrà così la valutazione dei coefficienti (V_i) per l'offerta considerata, che sarà utilizzata con **quattro cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

I coefficienti (V_i) così ottenuti saranno poi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo attribuibile al sub-criterio (W_i) riportato nella terza colonna della sopra riportata tabella n.18.1 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, ottenendo così, per l'offerta considerata, il punteggio per ciascuno dei 5 sub-criteri discrezionali (A.1), (A.2), (A.3), (C.1), (C.2):

$$p_{iA1} = (W_{A1} \times V_{iA1}) = (10 \times V_{iA1})$$

$$p_{iA2} = (W_{A2} \times V_{iA2}) = (10 \times V_{iA2})$$

$$p_{iA3} = (W_{A3} \times V_{iA3}) = (10 \times V_{iA3})$$

$$p_{iC1} = (W_{C1} \times V_{iC1}) = (10 \times V_{iC1})$$

$$p_{iC2} = (W_{C2} \times V_{iC2}) = (10 \times V_{iC2})$$

Il risultato delle moltiplicazioni sarà utilizzato con **tre cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Completata l'attribuzione per tutte le offerte dei punteggi relativi a tutti i subcriteri discrezionali si passa al calcolo del punteggio da attribuire ai corrispondenti criteri tecnici.

La somma dei suddetti punteggi dei subcriteri discrezionali componenti fornirà, per il concorrente considerato, il punteggio attribuito per i criteri tecnici A e C, secondo le seguenti formule:

$$p_{iA} = p_{iA1} + p_{iA2} + p_{iA3}$$

$$p_{iC} = p_{iC1} + p_{iC2}$$

Anche per il criterio discrezionale F il coefficiente (V_{iF}), ottenuto come sopra riportato, sarà moltiplicato per il corrispondente punteggio massimo attribuibile riportato nella terza colonna della sopra riportata tabella n.18.1 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

$$p_{iF} = (W_{F1} \times V_{iF}) = (5 \times V_{iF1})$$

Il risultato della moltiplicazione sarà utilizzato con **tre cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Metodo per il calcolo dei punteggi quantitativi

Con riferimento ai suddetti elementi di valutazione dell'offerta tecnica, l'unico criterio (B) di tipo quantitativo, potrà raggiungere il valore massimo di 30 punti rispetto ai 90 previsti per la totalità dell'offerta tecnica.

Il criterio (B) relativo all'offerta migliorativa rispetto ai tempi massimi di esecuzione del servizio indicati nel Capitolato tecnico, è suddiviso in 8 subcriteri, ciascuno dei quali si riferisce ai tempi di esecuzione di una delle attività che permetteranno lungo tutto l'arco del contratto la fruizione del patrimonio documentale cartaceo pregresso e la sua eventuale integrazione con i documenti di nuova produzione.

Considerando che si intende migliorativa l'offerta che riduce i tempi massimi di esecuzione del servizio indicati nel Capitolato tecnico, in caso di indicazione della tempistica offerta invece superiore ai tempi massimi previsti dal Capitolato, si intenderà applicato il tempo di esecuzione uguale a quello di Capitolato.

Per ciascuna offerta, il punteggio da attribuire a ognuno dei suddetti 8 elementi quantitativi sarà calcolato moltiplicando il corrispondente punteggio massimo attribuibile all'elemento considerato (W_i), riportato nella quarta colonna della tabella 18.1 sopra riportata, per i coefficienti (V_i) attribuiti all'offerta del concorrente i-esimo, secondo le seguenti formule:

$$p_{iB1} = (W_{B1} \times V_{iB1}) = (3,0 \times V_{iB1})$$

$$p_{iB2} = (W_{B2} \times V_{iB2}) = (4,0 \times V_{iB2})$$

$$p_{iB3} = (W_{B3} \times V_{iB3}) = (3,0 \times V_{iB3})$$

$$p_{iB4} = (W_{B4} \times V_{iB4}) = (4,0 \times V_{iB4})$$

$$p_{iB5} = (W_{B5} \times V_{iB5}) = (4,0 \times V_{iB5})$$

$$p_{iB6} = (W_{B6} \times V_{iB6}) = (4,0 \times V_{iB6})$$

$$p_{iB7} = (W_{B6} \times V_{iB6}) = (4,0 \times V_{iB7})$$

$$p_{iB8} = (W_{B6} \times V_{iB6}) = (4,0 \times V_{iB8})$$

Il risultato della moltiplicazione sarà utilizzato con **tre cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Il coefficiente (V_i) dell'offerta del concorrente i -esimo, è un numero che varia tra zero e 1 e viene calcolato eseguendo le seguenti operazioni a seconda dell'elemento considerato.

Calcolo coefficiente V_{B1} :

Il coefficiente V_{B1} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di ricezione ed archiviazione faldoni di fascicoli di pertinenza (Storici), spunta, riordino e inserimento della materialità su scaffalatura tradizionale di cui al Subcriterio B1, viene calcolato tenendo conto del rapporto tra l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione della singola attività e il tempo di esecuzione della stessa attività fissato come requisito dal Capitolato tecnico.

Il Capitolato tecnico, per il suddetto servizio di ricezione ed archiviazione faldoni di fascicoli di pertinenza (Storici) prevede **tre** requisiti relativi alla tempistica di esecuzione:

- **B1.1** - ricezione, scarico, controllo di congruenza tra faldoni spediti dal PRA e quelli consegnati dallo spedizioniere con comunicazione di riscontro all'Ente, da eseguirsi **entro lo stesso giorno**;
- **B1.2** - acquisizione, verifica e riscontro dei faldoni effettivamente pervenuti con quanto indicato negli elenchi riepilogativi cartacei con invio riscontro dettagliato all'UT, da eseguirsi **almeno entro due giorni** lavorativi dalla ricezione;
- **B1.3** - allocazione faldoni su scaffalatura tradizionale, spunta ed inserimento documentazione, comprensivo di aggiornamento sistema informatico con coordinate geografiche, da eseguirsi **almeno entro tre giorni** lavorativi dalla ricezione del materiale.

L'Offerta migliorativa del tempo di esecuzione di ciascuna delle suddette tre attività B1.1, B1.2 e B1.3 si calcola eseguendo la divisione tra la riduzione del tempo di esecuzione rispetto a quello previsto nel Capitolato e il tempo previsto nel Capitolato:

$$Ri_{B1,j} = (\text{tempo da capitolato} - \text{tempo offerto}) : (\text{tempo da capitolato})$$

$$Ri_{B1.1} = (1 \text{ giorni} - \text{tempo offerto}) : (1 \text{ giorno})$$

$$Ri_{B1.2} = (2 \text{ giorni} - \text{tempo offerto}) : (2 \text{ giorni})$$

$$Ri_{B1.3} = (3 \text{ giorni} - \text{tempo offerto}) : (3 \text{ giorni})$$

Il valore medio delle riduzioni offerte dal concorrente considerato, dei tre tempi di esecuzione della attività B1.1, B1.2 e B1.3 vale:

$$Ri_{B1 \text{ med}} = (Ri_{B1.1} + Ri_{B1.2} + Ri_{B1.3}) : 3$$

Il coefficiente V_{B1} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di cui al Subcriterio B1 nel suo complesso, si calcola eseguendo la potenza con esponente zero virgola cinque (0,5) della divisione tra il valore medio delle riduzioni offerte dal concorrente considerato ($Ri_{B1 \text{ med}}$) e il maggiore dei valori medi delle riduzioni offerte tra tutti i concorrenti:

$$V_{B1} = (Ri_{B1 \text{ med}} : Ri_{B1 \text{ max}})^{0,5}$$

Il risultato della divisione sarà assunto con **quattro cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Nel caso in cui si abbia un solo concorrente il quale non offra alcuna riduzione dei suddetti tempi di esecuzione al coefficiente V_{B1} si attribuirà il valore zero.

Calcolo coefficiente V_{B2} :

Il coefficiente V_{B2} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di ricezione ed archiviazione di fascicoli Fuori Provincia (FP), spunta, riordino e inserimento della materialità su scaffalatura tradizionale, di cui al Subcriterio B2, viene calcolato con lo stesso metodo utilizzato nel paragrafo precedente per il coefficiente V_{B1} .

Il Capitolato tecnico, per il suddetto servizio di ricezione ed archiviazione di fascicoli Fuori Provincia (FP), prevede **tre** requisiti relativi alla tempistica di esecuzione:

- **B2.1** - ricezione, scarico, controllo di congruenza tra fascicoli spediti dal PRA e quelli consegnati dallo spedizioniere con comunicazione di riscontro all'Ente, da eseguirsi entro **lo stesso giorno** dalla data in cui sono stati ricevuti;
- **B2.2** - acquisizione, verifica e riscontro dei fascicoli effettivamente pervenuti con quanto indicato nelle liste analitiche riepilogative cartacee con invio riscontro dettagliato all'UT, da eseguirsi almeno entro **tre giorni** lavorativi;
- **B2.3** - inscatolamento ed allocazione faldoni su scaffalatura tradizionale, spunta ed inserimento documentazione, comprensivo di aggiornamento sistema informatico con coordinate geografiche, da eseguirsi almeno entro **quattro giorni** lavorativi dalla ricezione del materiale.

L'Offerta migliorativa del tempo di esecuzione di ciascuna delle suddette tre attività B2.1, B2.2 e B2.3 si calcola eseguendo la divisione tra la riduzione del tempo di esecuzione rispetto a quello previsto nel Capitolato e il tempo previsto nel Capitolato:

$$Ri_{B2,j} = (\text{tempo da capitolato} - \text{tempo offerto}) : (\text{tempo da capitolato})$$

$$Ri_{B2,1} = (1 \text{ giorni} - \text{tempo offerto}) : (1 \text{ giorno})$$

$$Ri_{B2,2} = (3 \text{ giorni} - \text{tempo offerto}) : (3 \text{ giorni})$$

$$Ri_{B2,3} = (4 \text{ giorni} - \text{tempo offerto}) : (4 \text{ giorni})$$

Il valore medio delle riduzioni offerte dal concorrente considerato, dei tre tempi di esecuzione della attività B2.1, B2.2 e B2.3 vale:

$$Ri_{B2 \text{ med}} = (Ri_{B2,1} + Ri_{B2,2} + Ri_{B2,3}) : 3$$

Il coefficiente V_{B2} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di cui al Subcriterio B2 nel suo complesso, si calcola eseguendo la potenza con esponente zero virgola cinque (0,5) della divisione tra il valore medio delle riduzioni offerte dal concorrente considerato ($Ri_{B2 \text{ med}}$) e il maggiore dei valori medi delle riduzioni offerte tra tutti i concorrenti:

$$V_{B2} = (Ri_{B2 \text{ med}} : Ri_{B2 \text{ max}})^{0,5}$$

Il risultato della divisione sarà assunto con **quattro cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Nel caso in cui si abbia un solo concorrente il quale non offra alcuna riduzione dei suddetti tempi di esecuzione al coefficiente Vi_{B2} si attribuirà il valore zero.

Calcolo coefficiente Vi_{B3} :

Il coefficiente Vi_{B3} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di ricezione ed archiviazione su portapallet di faldoni/scatole/volumi/registri progressivi di cui al Subcriterio B3, viene calcolato con lo stesso metodo utilizzato nel paragrafo precedente per il coefficiente Vi_{B1} .

Il Capitolato tecnico, per il suddetto servizio di ricezione ed archiviazione su portapallet di faldoni/scatole/volumi/registri progressivi di cui al Subcriterio B3, prevede **due** requisiti relativi alla tempistica di esecuzione:

- **B3.1** - ricezione ed archiviazione su portapallet di faldoni/scatole/volumi/registri progressivi. Nel prezzo sono comprese le attività di:- ricezione, scarico, controllo di congruenza tra bancali di scatole/faldoni/volumi spediti dal PRA e quelli consegnati dallo spedizioniere con comunicazione di riscontro all'Ente, da eseguirsi entro lo **stesso giorno**;
- **B3.2** - allocazione su scaffalatura portapallet comprensivo di aggiornamento sistema informatico con coordinate geografiche, da eseguirsi almeno entro **due giorni** lavorativi dalla ricezione del materiale.

L'Offerta migliorativa del tempo di esecuzione di ciascuna delle suddette tre attività B3.1 e B3.2 si calcola eseguendo la divisione tra la riduzione del tempo di esecuzione rispetto a quello previsto nel Capitolato e il tempo previsto nel Capitolato:

$$Ri_{B3,j} = (\text{tempo da capitolato} - \text{tempo offerto}) : (\text{tempo da capitolato})$$

$$Ri_{B3,1} = (1 \text{ giorno} - \text{tempo offerto}) : (1 \text{ giorno})$$

$$Ri_{B3,2} = (2 \text{ giorni} - \text{tempo offerto}) : (2 \text{ giorni})$$

Il valore medio delle riduzioni offerte dal concorrente considerato, dei tre tempi di esecuzione della attività B3.1 e B3.2 vale:

$$Ri_{B3 \text{ med}} = (Ri_{B3,1} + Ri_{B3,2}) : 2$$

Il coefficiente Vi_{B3} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di cui al Subcriterio B3 nel suo complesso, si calcola eseguendo la potenza con esponente zero virgola cinque (0,5) della divisione tra il valore medio delle riduzioni offerte dal concorrente considerato ($Ri_{B3 \text{ med}}$) e il maggiore dei valori medi delle riduzioni offerte tra tutti i concorrenti:

$$Vi_{B3} = (Ri_{B3 \text{ med}} : Ri_{B3 \text{ max}})^{0,5}$$

Il risultato della divisione sarà assunto con **quattro cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Nel caso in cui si abbia un solo concorrente il quale non offra alcuna riduzione dei suddetti tempi di esecuzione al coefficiente V_{B2} si attribuirà il valore zero.

Calcolo coefficiente V_{B4} :

Il coefficiente V_{B4} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di consultazione di fascicoli Fuori Provincia archiviati su scaffalatura tradizionale, di cui al Subcriterio B4, viene calcolato tenendo conto del rapporto tra l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione della singola attività e il tempo di esecuzione della stessa attività fissato come requisito dal Capitolato tecnico.

Il Capitolato tecnico, per il suddetto servizio di consultazione dei fascicoli Fuori Provincia di cui al Subcriterio B4, prevede che le attività di ricerca del fascicolo, estrazione, eventuale digitalizzazione, inoltre, debbano eseguirsi almeno **entro 30 minuti**.

L'Offerta migliorativa del tempo di esecuzione della prestazione si calcola eseguendo la divisione tra la riduzione del tempo di esecuzione rispetto a quello previsto nel Capitolato e il tempo previsto nel Capitolato:

$$R_{B4} = (\text{tempo da capitolato} - \text{tempo offerto}) : (\text{tempo da capitolato})$$

$$R_{B4} = (30 \text{ minuti} - \text{tempo offerto}) : (30 \text{ minuti})$$

Il coefficiente V_{B4} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di cui al Subcriterio B4, si calcola eseguendo la potenza con esponente zero virgola cinque (0,5) della divisione tra il valore della riduzione offerta dal concorrente considerato (R_{B4}) e il maggiore dei valori della riduzione offerta tra tutti i concorrenti:

$$V_{B4} = (R_{B4} : R_{B4\max})^{0,5}$$

Il risultato della divisione sarà assunto con **quattro cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Nel caso in cui si abbia un solo concorrente il quale non offra alcuna riduzione dei suddetti tempi di esecuzione al coefficiente V_{B4} si attribuirà il valore zero.

Calcolo coefficiente V_{B5} :

Il coefficiente V_{B5} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di consultazione di fascicoli di pertinenza archiviati in faldoni su scaffalatura tradizionale, di cui al Subcriterio B5, viene calcolato tenendo conto del rapporto tra l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione della singola attività e il tempo di esecuzione della stessa attività fissato come requisito dal Capitolato tecnico.

Il Capitolato tecnico, per il suddetto servizio di consultazione dei fascicoli di pertinenza archiviati in faldoni su scaffalatura tradizionale, prevede che le attività di ricerca del fascicolo, estrazione, eventuale digitalizzazione ed inoltro, debbano eseguirsi almeno **entro 30 minuti**.

L'Offerta migliorativa del tempo di esecuzione della prestazione si calcola eseguendo la divisione tra la riduzione del tempo di esecuzione rispetto a quello previsto nel Capitolato e il tempo previsto nel Capitolato:

$$Ri_{B5} = (\text{tempo da capitolato} - \text{tempo offerto}) : (\text{tempo da capitolato})$$

$$Ri_{B5} = (30 \text{ minuti} - \text{tempo offerto}) : (30 \text{ minuti})$$

Il coefficiente Vi_{B5} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di cui al Subcriterio B5, si calcola eseguendo la potenza con esponente zero virgola cinque (0,5) della divisione tra il valore della riduzione offerta dal concorrente considerato (Ri_{B5}) e il maggiore dei valori della riduzione offerta tra tutti i concorrenti ($Ri_{B5 \max}$)

$$Vi_{B5} = (Ri_{B5} : Ri_{B5 \max})^{0,5}$$

Il risultato della divisione sarà assunto con **quattro cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Nel caso in cui si abbia un solo concorrente il quale non offra alcuna riduzione dei suddetti tempi di esecuzione al coefficiente Vi_{B5} si attribuirà il valore zero.

Calcolo coefficiente Vi_{B6} :

Il coefficiente Vi_{B6} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di consultazione di fascicoli di pertinenza archiviati in faldoni su scaffalatura portapallet, di cui al Subcriterio B6, viene calcolato tenendo conto del rapporto tra l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione della singola attività e il tempo di esecuzione della stessa attività fissato come requisito dal Capitolato tecnico.

Il Capitolato tecnico, per il suddetto servizio di consultazione dei fascicoli di pertinenza archiviati in faldoni su scaffalatura portapallet, prevede che le attività di ricerca del fascicolo, estrazione, eventuale digitalizzazione ed inoltro, debbano eseguirsi almeno **entro 30 minuti**.

L'Offerta migliorativa del tempo di esecuzione della prestazione si calcola eseguendo la divisione tra la riduzione del tempo di esecuzione rispetto a quello previsto nel Capitolato e il tempo previsto nel Capitolato:

$$Ri_{B6} = (\text{tempo da capitolato} - \text{tempo offerto}) : (\text{tempo da capitolato})$$

$$Ri_{B6} = (30 \text{ minuti} - \text{tempo offerto}) : (30 \text{ minuti})$$

Il coefficiente Vi_{B6} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di cui al Subcriterio B6, si calcola eseguendo la potenza con esponente zero

virgola cinque (0,5) della divisione tra il valore della riduzione offerta dal concorrente considerato (Ri_{B6}) e il maggiore dei valori della riduzione offerta tra tutti i concorrenti ($Ri_{B6\ max}$)

$$Vi_{B6} = (Ri_{B6} : Ri_{B6\ max})^{0,5}$$

Il risultato della divisione sarà assunto con **quattro cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Nel caso in cui si abbia un solo concorrente il quale non offra alcuna riduzione dei suddetti tempi di esecuzione al coefficiente Vi_{B5} si attribuirà il valore zero.

Calcolo coefficiente Vi_{B7} :

Il coefficiente Vi_{B7} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di visura dei volumi PRA archiviati su porta pallet, di cui al Subcriterio B7, viene calcolato tenendo conto del rapporto tra l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione della singola attività e il tempo di esecuzione della stessa attività fissato come requisito dal Capitolato tecnico.

Il Capitolato tecnico, per il suddetto servizio di visura dei volumi PRA dei volumi archiviati su porta pallet, prevede che le attività di ricerca del volume, estrazione, ricerca della pagina, digitalizzazione ed inoltre debbano eseguirsi almeno **entro 4 ore**.

L'Offerta migliorativa del tempo di esecuzione della prestazione si calcola eseguendo la divisione tra la riduzione del tempo di esecuzione rispetto a quello previsto nel Capitolato e il tempo previsto nel Capitolato:

$$Ri_{B7} = (\text{tempo da capitolato} - \text{tempo offerto}) : (\text{tempo da capitolato})$$

$$Ri_{B7} = (4 \text{ ore} - \text{tempo offerto}) : (4 \text{ ore})$$

Il coefficiente Vi_{B7} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di cui al Subcriterio B7, si calcola eseguendo la potenza con esponente zero virgola cinque (0,5) della divisione tra il valore della riduzione offerta dal concorrente considerato (Ri_{B7}) e il maggiore dei valori della riduzione offerta tra tutti i concorrenti ($Ri_{B6\ max}$)

$$Vi_{B7} = (Ri_{B7} : Ri_{B6\ max})^{0,5}$$

Il risultato della divisione sarà assunto con **quattro cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Nel caso in cui si abbia un solo concorrente il quale non offra alcuna riduzione dei suddetti tempi di esecuzione al coefficiente Vi_{B5} si attribuirà il valore zero.

Calcolo coefficiente Vi_{B8} :

Il coefficiente V_{B8} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di consultazione delle bobine microfilm, di cui al Subcriterio B8, viene calcolato tenendo conto del rapporto tra l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione della singola attività e il tempo di esecuzione della stessa attività fissato come requisito dal Capitolato tecnico.

Il Capitolato tecnico, per il suddetto servizio di consultazione delle bobine microfilm, prevede che le attività di ricerca della bobina, estrazione, digitalizzazione, inoltro, debba eseguirsi almeno **entro 15 minuti**,

L'Offerta migliorativa del tempo di esecuzione della prestazione si calcola eseguendo la divisione tra la riduzione del tempo di esecuzione rispetto a quello previsto nel Capitolato e il tempo previsto nel Capitolato:

$$Ri_{B8} = (\text{tempo da capitolato} - \text{tempo offerto}) : (\text{tempo da capitolato})$$

$$Ri_{B8} = (15 \text{ minuti} - \text{tempo offerto}) : (15 \text{ minuti})$$

Il coefficiente V_{B8} da attribuire al valore dell'offerta migliorativa rispetto ai tempi di esecuzione del servizio di cui al Subcriterio B8, si calcola eseguendo la potenza con esponente zero virgola cinque (0,5) della divisione tra il valore della riduzione offerta dal concorrente considerato (Ri_{B8}) e il maggiore dei valori della riduzione offerta tra tutti i concorrenti ($Ri_{B8 \max}$)

$$V_{B8} = (Ri_{B8} : Ri_{B8 \max})^{0,5}$$

Il risultato della divisione sarà assunto con **quattro cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Nel caso in cui si abbia un solo concorrente il quale non offra alcuna riduzione dei suddetti tempi di esecuzione al coefficiente V_{B8} si attribuirà il valore zero.

Metodo per il calcolo dei punteggi tabellari

Con riferimento ai suddetti elementi di valutazione dell'offerta tecnica, i 2 elementi tabellari (D) ed (E) potranno raggiungere complessivamente il valore massimo di 5 punti rispetto ai 90 punti previsti per punteggio tecnico.

Per il criterio (D) relativo alla valutazione della esperienza maturata dal Referente dedicato all'appalto, i punti attribuibili (T_{Di}) possono essere 0, oppure 1, oppure 2, oppure 3 in relazione ai quattro range di anni di esperienza stabiliti.

Per il criterio (E), il punteggio di valore 2 è attribuibile automaticamente e in valore assoluto (T_{Ei}), con modalità on/off, sulla base del possesso o meno da parte del concorrente delle attestazioni richieste.

Riparametrazione punteggi tecnici

Completata l'attribuzione per tutte le offerte dei punteggi tecnici, quando il punteggio relativo a un determinato criterio è attribuito sulla base di subcriteri, può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto per quel criterio, per cui, per non

rischiare di alterare la proporzione stabilita tra le diverse componenti qualitative dell'offerta tecnica (criteri tecnici A, B, C), si procederà alla riparametrazione dei punteggi (pi_{rip}) **in modo che, in relazione ai criteri discrezionali A, B, C l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.**

A tal fine, si esegue la divisione del punteggio (pi) di ciascuna offerta per il punteggio dell'offerta che ha ottenuto il punteggio migliore (pi_{max}) ed i coefficienti così calcolati saranno moltiplicati per il punteggio massimo (W_i) attribuibile al criterio i-esimo considerato, in questo modo verrà assegnato il punteggio massimo all'offerente che avrà ottenuto il punteggio migliore e agli altri un punteggio proporzionale in base al punteggio conseguito, il tutto si sintetizza con le seguenti formule:

$$\begin{aligned} pi_{Arip} &= W_A \times pi_A : pi_{Amax} = 30 \times pi_A : pi_{Amax} \\ pi_{Brip} &= W_B \times pi_B : pi_{Bmax} = 30 \times pi_B : pi_{Bmax} \\ pi_{Crip} &= W_C \times pi_C : pi_{Cmax} = 20 \times pi_C : pi_{Cmax} \end{aligned}$$

Il risultato dell'operazione sarà utilizzato con **tre cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Tale operazione di riparametrazione non riguarda il criterio F in quanto non essendo dettagliato in subcriteri il punteggio massimo previsto è stato già assegnato al momento della riparametrazione dei coefficienti medi assegnati dai Commissari.

Anche per i criteri tabellari D e E sono previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo, per cui non si esegue l'operazione di riparametrazione.

Successivamente, per ciascuna offerta, saranno sommati tra loro i punteggi attribuiti a tutti e 3 i criteri discrezionali A, C, F, all'unico criterio quantitativo B e ai 2 i criteri tabellari D ed E, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente, determinando il seguente punteggio tecnico di offerta (PTi) del concorrente i-esimo:

$$PTi = pi_{Arip} + pi_{Brip} + pi_{Crip} + pi_D + pi_E + pi_F$$

Può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'Offerta Tecnica (pag 48 del presente disciplinare), per cui, per non rischiare di alterare la proporzione stabilita tra Punteggio attribuito all'Offerta Economica (al massimo punti 10) e Punteggio attribuito all'Offerta Tecnica (al massimo punti 90), tenendo presente che, come sarà illustrato nel paragrafo precedente, l'offerta economica più conveniente otterrà il punteggio massimo $PE_{max}=10$, si procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici (PTi) **in modo che l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.**

A tal fine, si esegue la divisione del punteggio (PTi) di ciascuna offerta per il punteggio dell'offerta che ha ottenuto il punteggio migliore (PTi_{max}) ed i coefficienti così calcolati saranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile al punteggio tecnico, cioè 90, in modo tale che si attribuirà il punteggio tecnico massimo 90 all'offerta che ha ottenuto il punteggio migliore e agli altri un punteggio proporzionale in base al punteggio conseguito, il tutto si sintetizza con la seguente formula:

$$PTi_{rip} = 90 \times PTi : PTi_{max}$$

I valori dei punteggi così assegnati saranno considerati sino alla **seconda cifra decimale** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

18.2. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto al prezzo indicato quale base di gara.

Verranno attribuiti 10 punti al concorrente che ha offerto il prezzo più basso.

Il punteggio economico da attribuire ad ognuna delle offerte economiche valide sarà calcolato moltiplicando il punteggio massimo attribuibile, $PE_{max} = 10$, per il coefficiente V_i attribuito all'offerta del concorrente i -esimo, secondo la seguente formula:

$$PE_i = PE_{max} \times V_i = 10 \times V_i$$

Il risultato della moltiplicazione sarà utilizzato con **tre cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Il coefficiente (V_i) dell'offerta del concorrente i -esimo, è un numero che varia tra zero e 1, che si calcola eseguendo la potenza con esponente zero virgola cinque (0,5) della divisione tra il ribasso offerto dal concorrente considerato (R_i) e il ribasso dell'offerta più conveniente (R_{max}),

$$V_i = (R_i : R_{max})^{0,5}$$

Il risultato della divisione sarà assunto con **quattro cifre decimali** dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara viene calcolato dividendo per il prezzo a base di gara, la differenza tra prezzo a base di gara stesso ed il prezzo globale offerto dal concorrente i -esimo:

$$R_i = (\text{prezzo a base di gara} - \text{prezzo offerto}) : (\text{prezzo a base di gara})$$

Il ribasso offerto sarà espresso in percentuale, considerando **due cifre decimali** dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (troncamento).

Dall'applicazione della suddetta formula, l'offerta economica più conveniente (R_{max}) otterrà il punteggio massimo $PE_{max}=10$ per cui non sarà necessario procedere alla riparamentrazione dei punteggi calcolati per ciascuna offerta economica.

18.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Il punteggio totale (P_{tot_i}) per ciascun concorrente sarà la somma del punteggio dell'offerta tecnica, eventualmente riparametrata, (PTi_{rip}) e del punteggio dell'offerta economica (PEi), calcolati come sopra descritto:

$$P_{tot_i} = PTi_{rip} + PEi$$

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, in ragione dell'approssimarsi del periodo estivo, ha luogo il **giorno 15 settembre 2025, alle ore 11:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il *Responsabile di fase*, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, ove diversa da quella indicata al paragrafo 20, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice, avvalendosi del RdP procede all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede all'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al punto METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche all'esito della valutazione;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche **in seduta pubblica**, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, applicando i criteri preferenziali ivi indicati. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- * mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- * presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- * presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 36/2023, anormalmente basse le offerte ammesse che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

In particolare sono considerate anomale quelle offerte che presentano contemporaneamente un ribasso sul prezzo e un punteggio tecnico entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti valori massimi previsti dal bando di gara (Art. 110, c. 2, D.Lgs. 36/2023). La Stazione Appaltante può comunque valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, ove lo ritenga utile, della *Commissione giudicatrice* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO (ARTT. 18, 55 D.Lgs. 36/2023)

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. ACI procede ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente, anche in assenza di ribasso rispetto all'importo a base d'asta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 11, in conformità all'allegato I.1, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32¹⁴ giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

¹⁴ Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 209/2024

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario

ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante* al link:

https://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_40.html

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), ACI - Automobile Club d'Italia - informa che i Dati Personali ("Dati") forniti saranno trattati per le sole finalità per le quali sono stati richiesti e conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

In particolare saranno trattati i dati personali e giudiziari con riferimento ai soggetti dell'operatore economico (es. titolare, soci, procuratori, direttori tecnici) e/o loro delegati.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento è l'Automobile Club d'Italia - ACI, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, Cap 00185, nella persona del Presidente, quale rappresentante legale pro-tempore, e-mail: privacy@aci.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è il dott. Mauro Annibali, indirizzo e-mail: m.annibalidpo@aci.it.

Categorie di Dati trattati

I Dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, sono riconducibili alle categorie di dati personali previsti per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di lavori pubblici servizi e forniture e per la stipula e governance del rapporto contrattuale. In particolare, sono oggetto di trattamento:

- Dati anagrafici e di contatto;
- Dati relativi a situazione economica;
- Dati relativi a situazione finanziaria;
- Dati relativi a situazione patrimoniale;
- Dati bancari;

- Dati giudiziari;
- Dati fiscali e previdenziali.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art.80 del Codice dei contratti pubblici e del D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto/concessione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Reg. UE. Tali Dati possono essere raccolti presso l'Interessato ovvero presso altri Soggetti (Autorità, Pubbliche Amministrazioni, Enti).

Finalità del trattamento dei dati

I dati saranno trattati:

- per l'esecuzione di attività strumentali allo svolgimento della procedura di gara;
- per acquisire e sottoporre a controllo i dati inerenti la partecipazione alla procedura di gara e la loro persistenza nella fase di esecuzione del contratto;
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, per adempiere ed esigere l'adempimento di specifici obblighi contrattuali, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato;
- per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o amministrativa ovvero nell'ambito di procedure di arbitrato o conciliazione;
- per l'esecuzione di attività strumentali alla gestione delle segnalazioni di comportamenti posti in essere in violazione della legge o di disposizioni procedurali interne, da parte dell'affidatario;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per l'inserimento nelle anagrafiche e nelle procedure informatiche dell'Ente;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato o di terzi;
- per adempiere gli obblighi legali in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art.6.1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art.6.1. lett. c GDPR), ad esempio adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art 6.1, lett. e, GDPR); in particolare per la gestione della procedura di evidenza finalizzata alla selezione del contraente.

Modalità di trattamento

Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, visione ed estrazione di copie in caso di richiesta di accesso, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto, limitazione, cancellazione e/o distruzione dei dati acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il trattamento potrà avvenire tramite applicativo informatico: piattaforme

informatiche presenti sui siti ANAC, del Ministero degli Interni, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Consip spa, applicativi dei mercati elettronici regionali, piattaforma elettronica della stazione appaltante e talvolta con modalità cartacee. Sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati dai dipendenti di ACI o delle società collegate o da altri uffici, che curano il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto. I dati personali dell'interessato potranno essere comunicati e ne potrà essere data conoscenza a:

- Soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di Aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- consulenti o professionisti esterni che prestino attività di consulenza o assistenza ad ACI, in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto anche per eventuale tutela in giudizio;
- soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento per conto di ACI, quali, ad esempio, ACI Informatica S.p.A. per il trattamento automatizzato dei dati;
- enti pubblici;
- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- organi di Vigilanza e controllo;
- autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.1 comma 32 legge 190/2012 per i contratti di appalto;
- istituti bancari per la gestione dei pagamenti o degli incassi derivanti dall'esecuzione dei contratti;
- uffici postali e spedizionieri per l'invio di documentazione e materiali.

Sul sito web dell'Automobile Club d'Italia, nella sezione "Amministrazione Trasparente", saranno pubblicati i dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reperibile presso la sede dell'ACI o attraverso apposita richiesta formulata via e-mail all'indirizzo privacy@aci.it

Durata del trattamento dei Dati

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra elencate.

Di seguito, i criteri utilizzati per determinare il periodo di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

- i dati trattati per l'adempimento di obblighi di legge saranno conservati da ACI nei limiti previsti dalla legge;
- i dati trattati per lo svolgimento della procedura di gara saranno conservati per tutta la durata dello svolgimento della procedura di gara e dell'affidamento, salvo sorga l'esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad ACI la difesa dei propri diritti;
- i dati personali dell'aggiudicatario e di eventuali sub appaltatori saranno conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale e salvo sorga l'esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad ACI la difesa dei propri diritti.

Diritti dell'Interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo potrà ottenere:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano;
- qualora un trattamento sia in corso, l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento nonché una copia delle stesse;
- la rettifica dei Dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei Dati che lo riguardano;
- nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
- i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Diritto di opposizione

Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di proporre reclamo al Garante

Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it. L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito. Per far valere i diritti di cui sopra può rivolgersi all'ACI, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@aci.it

Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. ACI può tuttavia acquisire tali dati personali anche tramite consultazione pubblica di registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento, per la stipula, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale e per gli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. Un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti ad ACI, in caso di aggiudicazione saranno comunicati alle "Amministrazioni" per le finalità relative alla sottoscrizione ed alla esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge. Il concorrente si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle

persone fisiche di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di ACI per le finalità descritte nella presente informativa.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

ACI non adotta alcun processo automatizzato compresa la profilazione di cui all'art. 22 del GDPR.